

Statuto

Fondazione CDP

"Fondazione CDP"

******* STATUTO**

******* TITOLO I**

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

Per iniziativa di "Cassa depositi e prestiti società per azioni" ("**Fondatore**") è costituita, ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile, una fondazione senza fini di lucro denominata "**Fondazione CDP**" (la "**Fondazione**").

ARTICOLO 2 - SEDE

La Fondazione ha sede in Roma, via Goito n. 4.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione possono essere istituite, trasferite e chiuse sedi secondarie, delegazioni ed uffici, sia in Italia che all'estero, al fine di garantire il conseguimento delle finalità della Fondazione.

ARTICOLO 3 - DURATA

La durata della Fondazione è illimitata, salvo scioglimento anticipato.

ARTICOLO 4 - VIGILANZA

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 5 - SCOPI

La Fondazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente scopi di pubblica utilità, sociale, culturale e di promozione dello sviluppo in ogni ambito.

Tali scopi sono perseguiti mediante lo svolgimento delle seguenti attività e iniziative:

- (i) attività e iniziative di interesse generale (assistenza e ricerca scientifica) in

ambito "sostegno emergenze e sostenibilità", inclusi a titolo esemplificativo: la realizzazione di interventi per fronteggiare eventuali emergenze, incluse le emergenze sanitarie, con particolare riferimento ad attività e iniziative volte a fronteggiare situazioni emergenziali quali calamità pubbliche ed epidemie fornendo tempestivo supporto alla popolazione e ai territori; il finanziamento di studi e progetti di ricerca su temi quali la transizione energetica, le tecnologie innovative [es. idrogeno, *carbon capture* (cattura diossido di carbonio)], l'economia circolare, le energie rinnovabili; la realizzazione di progetti di promozione della sostenibilità ambientale e sociale;

(ii) attività e iniziative di interesse generale (educazione) in ambito "cultura", inclusi a titolo esemplificativo: lo svolgimento di attività per lo sviluppo culturale della collettività anche attraverso la valorizzazione del patrimonio - materiale e immateriale - storico, artistico e archivistico del Fondatore e attraverso la creazione e gestione di attività museali sulla cultura di impresa nonché su altri temi di interesse culturale; la promozione dell'attività di digitalizzazione di patrimoni culturali e archivistici; il sostegno a Fondazioni Lirico-Sinfoniche; l'organizzazione e la gestione di mostre temporanee sul territorio nazionale; l'organizzazione di concorsi per giovani artisti, anche per realizzare opere da far confluire nel patrimonio della Fondazione; lo svolgimento di attività per la promozione di iniziative mostre temporanee sul territorio nazionale; l'organizzazione di concorsi per giovani artisti, anche per realizzare opere da far confluire nel patrimonio della Fondazione; lo svolgimento di attività per la promozione di iniziative culturali e per favorire la riqualificazione di immobili ad alto contenuto culturale; lo sviluppo di progetti di "*cultural heritage marketing*" (marketing di beni culturali) e di pubblicazioni

tematiche;

(i) attività e iniziative di interesse generale (istruzione) in ambito "formazione e inclusione sociale", inclusi a titolo esemplificativo: la realizzazione di investimenti, diretti o indiretti, sulla formazione del capitale umano, con particolare riferimento alle fasce più giovani, nei settori trainanti dell'Italia quali l'ospitalità; la creazione e gestione di scuole di *coding* (programmazione informatica); la realizzazione di programmi di formazione in ambiti rilevanti e strategici per l'Italia, anche al fine di ridurre il divario tra la domanda e l'offerta delle competenze in tali ambiti; la realizzazione di programmi per sviluppare competenze innovative e tecnico-professionali, anche al fine di favorire l'ingresso e il ricollocamento nel mondo del lavoro; la concessione di borse di studio *post lauream* e il supporto economico per dottorati e master; la realizzazione e gestione di corsi di formazione con crediti formativi, anche brevi; lo sviluppo di nuovi percorsi di crescita del capitale umano volti al rafforzamento e al miglioramento delle competenze;

(ii) attività e iniziative di interesse generale (studio) in ambito "analisi, studi e ricerche", inclusi a titolo esemplificativo: la promozione e il finanziamento di analisi, ricerche, studi e di "*call for papers*" (richiesta di interventi o di contributi scritti su un determinato argomento); la promozione del dibattito, di programmi e di progetti legati ai temi dell'economia e delle politiche industriali in collaborazione con enti e istituzioni, tra cui Università, Laboratori e Centri di Ricerca; lo sviluppo di analisi e "*working papers*" (documenti di lavoro) su tematiche rilevanti e di bandi per l'accesso a finanziamenti per gli studi; la realizzazione di eventi e/o *workshop* (seminari) e/o attività di divulgazione; la promozione di eventi organizzati da enti e istituzioni [es. seminari, *webinars* (seminari web), *training* (tirocini)]; la realizzazione di attività di divulgazione del materiale prodotto (es. e-

publications, social media, articoli); lo sviluppo di *partnership* e *network*, inclusa la creazione di piattaforme interattive di collaborazione e condivisione.

La Fondazione può svolgere attività accessorie, strumentali e/o connesse a quelle sopra indicate, tra cui le attività di sponsorizzazione e l'erogazione di liberalità finalizzate a perseguire obiettivi di rafforzamento della propria mission, anche al fine di promuovere i valori del Gruppo CDP presso l'opinione pubblica e nelle relazioni con gli stakeholder istituzionali e culturali del Fondatore.

A tale riguardo, per il raggiungimento dei suoi scopi statutari, e sempre in coerenza con la propria natura e senza fini di lucro, la Fondazione può svolgere tutte le attività consentite dalla legge, ivi compresa, a titolo esemplificativo, ogni attività di carattere economico, finanziario, patrimoniale, commerciale, immobiliare, mobiliare e culturale, nonché agire anche in collaborazione, associazione o partecipazione con omologhi organismi del Gruppo CDP, società del Gruppo CDP, altre fondazioni, Enti del Terzo Settore e/o altri soggetti nazionali e internazionali che perseguono finalità coerenti con, o strumentali a, quelle della Fondazione.

Sempre per il raggiungimento dei suoi scopi statutari e in ogni caso coerentemente con quest'ultimi, la Fondazione può anche (i) partecipare - anche promuovendo lo svolgimento di specifiche attività - a fondazioni, enti ed istituzioni o altri soggetti, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi o accessori a quelli della Fondazione, o (ii) promuovere la, o concorrere alla costituzione di tali enti, o (iii) partecipare, costituire o concorrere alla costituzione di società aventi, in tutto o in parte, scopo lucrativo.

TITOLO II ARTICOLO 6 PATRIMONIO

Il patrimonio iniziale della Fondazione, costituito dalla dotazione effettuata in sede di costituzione dal Fondatore, potrà essere incrementato da:

- (a) contributi provenienti dal Fondatore, espressamente destinati ad incremento del patrimonio;
- (b) contributi, liberalità o elargizioni provenienti da soggetti terzi, enti o privati, con espressa destinazione a patrimonio;
- (c) contributi dell'Unione Europea, dello Stato, degli enti territoriali o di altri enti pubblici espressamente destinati a patrimonio;
- (d) entrate derivanti da eventuali attività economiche, anche connesse o accessorie, con espressa destinazione a patrimonio;
- (e) beni, nonché da ogni altra entità suscettibile di valutazione economica, che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo, con espressa destinazione a patrimonio;
- (f) avanzi di gestione che, su delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, siano destinati espressamente a patrimonio.

ARTICOLO 7 - FONDO DI GESTIONE

Per lo svolgimento della sua attività e per il raggiungimento dei suoi scopi statutari, la Fondazione utilizza un fondo di gestione costituito da denaro e da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione, non espressamente destinati ad incremento del patrimonio, nonché da rendite e avanzi di gestione dello stesso e ad esso non destinati.

ARTICOLO 8 - CRITERI DI GESTIONE

Le attività della Fondazione sono svolte in conformità ai suoi scopi statutari con criteri di efficienza nell'utilizzazione delle risorse, di equilibrata destinazione delle stesse e di efficacia negli interventi, con preferenza per i settori a maggiore rilevanza sociale.

Le attività della Fondazione sono orientate al rispetto di principi di moralità e improntate alla massima trasparenza specie nei confronti dei soggetti che ad essa contribuiscono condividendone le finalità.

TITOLO III

ARTICOLO 9 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- (a) il Consiglio di Amministrazione;
- (b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione (il "Presidente");
- (c) il Collegio dei Revisori dei conti;
- (d) il Direttore Generale;
- (e) il Comitato Scientifico; e
- (f) il Presidente Onorario (ove nominato).

Ad eccezione dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti per i quali deve essere fissato un compenso, gli altri componenti degli organi della Fondazione svolgono le rispettive cariche a titolo gratuito o a titolo oneroso a seconda di quanto deliberato di volta in volta in sede di nomina, fermo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

ARTICOLO 10 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri ricompreso tra un minimo di 5 (cinque) e un massimo di 7 (sette), di cui un Presidente, tutti nominati dal Fondatore, il quale, nei limiti suddetti, può variare il numero dei componenti nel corso del mandato.

I Consiglieri devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti per gli esponenti aziendali di banche e intermediari finanziari dal decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e relative disposizioni di attuazione. Ai Consiglieri si applicano le cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione e decadenza previste dalla predetta normativa nonché da quella ulteriormente applicabile. Costituisce altresì causa di ineleggibilità o decadenza dalle funzioni di Consigliere l'emissione di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale. In tutti i casi di sospensione o decadenza sopra indicati, il Consigliere non avrà diritto al risarcimento danni. In ogni caso non possono essere nominati i membri del Parlamento italiano ed europeo, dei Consigli regionali, provinciali e comunali o comunque i titolari di cariche politiche.

Il Fondatore nella scelta dei Consiglieri da nominare può in ogni caso tenere conto, entro il numero massimo di tre Consiglieri, della designazione/proposta fatta da uno o più enti o organismi anche alla luce dei contributi da essi eventualmente versati alla Fondazione, la cui individuazione è effettuata dal Fondatore medesimo.

I Consiglieri sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi; essi scadono alla data in cui si tiene la riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio dell'ultimo anno del loro mandato e possono essere nominati nuovamente per un numero massimo di tre volte consecutive.

Qualora, per qualsiasi causa, uno dei membri del Consiglio di Amministrazione venisse a cessare/decadere, gli altri Consiglieri - purché la maggioranza degli stessi sia costituita da Consiglieri nominati dal Fondatore - provvedono alla nomina per cooptazione, adottando la relativa decisione a maggioranza dei componenti, da approvarsi dal Collegio dei Revisori dei conti; il Consigliere cooptato rimane in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri nominati dal Fondatore, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio e il Fondatore dovrà provvedere senza indugio alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Qualora il Fondatore non provveda per qualsiasi motivo alla nomina di uno o più dei componenti del Consiglio di Amministrazione alla scadenza del mandato, ovvero per qualsiasi motivo la nomina dei Consiglieri non possa avvenire nei modi sopra indicati, in via residuale la competenza alla nomina stessa spetta al Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Fondazione.

Ove non vi abbia provveduto direttamente il Fondatore, su designazione di quest'ultimo il Consiglio di Amministrazione elegge un Presidente tra i suoi componenti e può nominare - sempre tra i suoi componenti - un Vicepresidente.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dal Vicepresidente, ove nominato, o, in mancanza di quest'ultimo, dal componente più anziano d'età del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza dei suoi componenti, può nominare, su designazione del Fondatore, uno o più osservatori, tra persone di rilievo ed esperienza utile

per la realizzazione degli scopi della Fondazione. Ciascun osservatore è invitato a partecipare ai lavori del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto. Il/Gli osservatore/i così nominato/i rimane/rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che lo/li ha nominato/i.

ARTICOLO 11 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare a uno o più dei propri membri parte dei suoi poteri stabilendone i limiti e le modalità di esercizio, ad eccezione delle seguenti materie che restano di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione:

1. la nomina tra i propri membri del Presidente e, eventualmente, del Vicepresidente su designazione del Fondatore;
2. l'approvazione del bilancio preventivo;
3. l'approvazione del bilancio consuntivo;
4. le modifiche statutarie, la trasformazione, la fusione e la scissione;
5. la determinazione delle modalità di investimento del patrimonio della Fondazione;
6. l'approvazione del programma annuale di attività della Fondazione;
7. la ratifica dei provvedimenti adottati in via d'urgenza;
8. la nomina del Direttore Generale e del Comitato Scientifico;
9. la delibera di scioglimento della Fondazione e la delibera di devoluzione del suo patrimonio; e
10. la delibera in merito a materie per legge espressamente non delegabili.

ARTICOLO 12 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è effettuata dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente (ove nominato) o dal Consigliere più anziano d'età, mediante lettera raccomandata, posta elettronica ovvero altro strumento telematico che ne attesti la ricezione, da inviare ai membri del Consiglio di Amministrazione, ai membri del Collegio dei Revisori dei conti, al Presidente Onorario e agli osservatori, ove nominati, almeno otto giorni prima, e nei casi di urgenza almeno tre giorni prima, con l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza e delle materie da trattare all'ordine del giorno. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengono, di regola, presso la sede della Fondazione, salvo diversa disposizione prevista nell'avviso di convocazione. In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione si ritiene validamente riunito anche in assenza di convocazione qualora siano presenti tutti i membri in carica del Consiglio medesimo e del Collegio dei Revisori dei conti.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti in carica e assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità dei voti prevale il voto di chi presiede. Le delibere riguardanti la nomina del Direttore Generale, le modifiche statutarie, la trasformazione, la fusione e la scissione e lo scioglimento della Fondazione sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione in carica.

Spetta al presidente della adunanza constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento

dell'adunanza ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi anche per audio-conferenza o video-conferenza, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio collegati o audio-video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che: (i) sia consentito al presidente della adunanza di effettuare le attività di cui al precedente comma; (ii) sia consentito al presidente della adunanza e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare i documenti.

I verbali delle sedute consiliari devono essere trascritti su apposito libro vidimato, essi sono firmati dal presidente della riunione e dal segretario o dal Notaio.

ARTICOLO 13 - PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE E RAPPRESENTANZA

Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente ha facoltà di nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti nei limiti dei poteri al medesimo spettanti o al fine di dare esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione.

La legale rappresentanza della Fondazione spetta anche al Vicepresidente, se nominato, al/ai Consigliere/i delegato/i, se nominato/i nei limiti delle deleghe loro conferite, nonché al Direttore Generale nei limiti dei poteri al lui attribuiti dal Consiglio.

In caso di urgenza, il Presidente adotta ogni provvedimento opportuno, riferendone al

Consiglio di Amministrazione nel più breve tempo possibile; l'adozione di tali provvedimenti è impegnativa per la Fondazione, con esonero per i terzi da ogni ingerenza al riguardo.

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Vicepresidente oppure - ove il Vicepresidente non sia stato nominato - il Consigliere di amministrazione più anziano d'età ne fanno le veci; la firma del Vicepresidente ovvero, a seconda del caso, del Consigliere di amministrazione più anziano d'età fa fede nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

ARTICOLO 14 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri, compreso il Presidente, tutti nominati dal Fondatore.

I membri del Collegio dei Revisori dei conti devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'esercizio del controllo legale dei conti, con particolare riferimento a quelli di cui all'art. 2409 bis c.c. e all'art. 2399 c.c.; essi sono nominati per tre esercizi e, salvo dimissioni, scadono alla data in cui si tiene la riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio del loro mandato e sono rieleggibili.

Il Fondatore provvederà altresì a sostituire, entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, il Revisore che, per qualunque causa, venisse a mancare in corso di mandato. Il Revisore così nominato rimane in carica sino allo spirare del termine di durata degli altri componenti il Collegio dei Revisori dei conti.

Qualora il Fondatore non dovesse provvedere, per qualsiasi motivo, alla nomina entro i 30 (trenta) giorni dalla scadenza del mandato dell'intero Collegio ovvero comunque dalla

cessazione per qualunque causa dalla carica di un Revisore, la competenza alla nomina spetta in via residuale al Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del luogo in cui ha sede la Fondazione.

Ai membri del Collegio dei Revisori spetta, oltre al rimborso delle spese, un compenso fisso annuale omnicomprensivo, determinato dal Fondatore per tutta la durata della carica, salvo espressa rinuncia al compenso da parte degli stessi.

ARTICOLO 15 - FUNZIONAMENTO E COMPETENZE

Il Collegio dei Revisori dei conti esercita il controllo sull'amministrazione della Fondazione, provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta della contabilità della Fondazione e dei relativi libri; esamina i bilanci preventivo e consuntivo ed esprime il proprio parere mediante relazioni scritte; nonché partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Il Collegio dei Revisori dei conti si riunisce ogniqualvolta il suo presidente lo giudichi necessario od opportuno; le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole di almeno due dei suoi componenti. Il Revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I verbali delle decisioni Collegio dei Revisori dei conti devono essere trascritti su apposito libro vidimato; essi sono sottoscritti da tutti i partecipanti alla riunione.

ARTICOLO 16 - IL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, con deliberazione assunta dalla maggioranza dei membri in carica, anche al di fuori dei suoi componenti. Il Direttore Generale dura in carica per il periodo di carica del Consiglio che lo ha nominato ed è rieleggibile.

Il Direttore Generale è responsabile della gestione operativa e della implementazione della strategia deliberata dal Consiglio di Amministrazione e:

- a. partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti senza diritto di voto;
- b. coordina l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e cura l'organizzazione dei processi di lavoro della Fondazione;
- c. coordina, di concerto con il Presidente e il Vicepresidente (ove nominato), l'attività del Comitato Scientifico di cui è membro;
- d. cura e promuove i rapporti con soggetti terzi, privati e pubblici, - ivi incluso il coordinamento con le competenti strutture del Fondatore - per l'ideazione, costituzione e realizzazione di iniziative e progetti coerenti con gli scopi statutari, con particolare riguardo alle attività relative agli ambiti della comunicazione, del *marketing* e degli incentivi all'innovazione, della ricerca e dello studio, delle relazioni istituzionali e territoriali, della sostenibilità, nonché della valorizzazione del patrimonio immobiliare;
- e. esercita gli ulteriori poteri a questi attribuiti dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 17 - COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è composto da 9 (nove) membri di cui (i) 8 (otto) scelti dal Consiglio di Amministrazione tra qualificati esponenti del mondo scientifico, accademico, culturale e della società civile nazionale e internazionale e (ii) il Direttore Generale al quale è attribuita una funzione di coordinamento.

Al Comitato Scientifico spetta il compito di fornire pareri e formulare proposte in ordine ai programmi, agli studi, alle iniziative e, in termini più generali, alle attività della Fondazione, coadiuvare il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale nella valutazione

dell'efficacia degli interventi proposti o svolti e fornire indicazioni *ex-ante* sulla selezione dei progetti e *ex-post* sui risultati conseguiti.

Il Comitato Scientifico, nell'esercizio dei compiti e delle funzioni ad esso spettanti, agisce in coordinamento con le competenti strutture del Fondatore, allo scopo di assicurare l'efficacia dell'azione della Fondazione, valorizzando ogni possibile sinergia.

Il Comitato Scientifico può a sua volta costituire al suo interno sottocomitati di supporto per aree tematiche d'interesse.

I termini e le modalità di convocazione, nonché le regole di funzionamento delle riunioni del Comitato Scientifico sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 18 - PRESIDENTE ONORARIO

Il Fondatore può nominare un Presidente Onorario, individuandolo fra le personalità che si sono distinte per l'impegno assunto e i risultati ottenuti nell'ambito del Gruppo CDP, ovvero - anche al di fuori del novero dei soggetti che abbiano ricoperto cariche societarie nel Gruppo CDP - tra personalità di riconosciuta ed elevata fama in ambito politico, istituzionale, culturale, accademico, giuridico e imprenditoriale. Il Presidente Onorario ha diritto di partecipare a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione. Egli non ha diritto di voto e non ha la rappresentanza legale della Fondazione.

Può essere delegato dal Presidente della Fondazione a rappresentare la stessa in occasione di eventi ed iniziative pubbliche a sostegno dell'attività della Fondazione.

Il Presidente Onorario resta in carica per la durata stabilita dal Fondatore e può essere riconfermato.

TITOLO IV

ARTICOLO 19 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCI

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva, entro il 30 marzo di ciascun anno, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le spese effettuate. I bilanci preventivi del successivo esercizio devono essere predisposti e approvati dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 novembre di ciascun anno.

I bilanci, unitamente alla Relazione del Consiglio di Amministrazione vengono trasmessi tempestivamente al Collegio dei Revisori dei conti, il quale entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione trasmette al Consiglio di Amministrazione le sue osservazioni con apposita relazione; il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto di dette osservazioni, approva definitivamente i bilanci.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali sono impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti ovvero per lo svolgimento delle attività della Fondazione, salvo che vengano espressamente destinati a patrimonio ai sensi dell'articolo 6.

La Fondazione non può in alcun caso distribuire o assegnare, anche indirettamente, quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economica, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

ARTICOLO 20 - LIBRI VERBALI

La Fondazione tiene, regolarmente vidimati, il libro dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e il libro delle decisioni del Collegio dei Revisori

dei conti.

I processi verbali delle riunioni dei predetti organi devono essere trascritti in detti libri in ordine cronologico.

La Fondazione tiene, inoltre, i libri prescritti dalla legge, con particolare riferimento all'obbligo degli adempimenti contabili disposti dalla normativa vigente in materia.

TITOLO V

ARTICOLO 21 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La Fondazione si estingue quando tutti gli scopi statutari sono stati raggiunti o sono divenuti impossibili o di scarsa utilità, o quando il patrimonio è divenuto insufficiente o in tutti gli altri casi in cui lo scioglimento è proposto dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione assunta a maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione in carica.

Il Consiglio di Amministrazione, nel caso di constatazione con propria delibera della causa di estinzione, provvede alla nomina di uno o più liquidatori. Negli altri casi di estinzione della Fondazione, previsti dalla legge, alla nomina di uno o più liquidatori provvede il Ministro della economia e delle finanze nel termine fissato dall'art. 11 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Gli eventuali beni residui, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del codice civile (artt. 11 e segg.) e dalle altre leggi in materia, saranno devoluti ad altri Enti aventi finalità uguali o analoghe, salvo che una diversa destinazione sia imposta dalla legge.

ARTICOLO 22 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.